
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127-TER C.P.C.

Nell'interesse di **Maria Lo Brutto**, C.F. LBRMRA84E54F830D, nata a Mussomeli (CL), il 14/05/1984, rappresentata e difesa dall'**Avv. Giuseppe Buonanno** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procura in calce, il quale difensore dichiara il numero di FAX: **0645507013** e l'indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale pro tempore
- **Ambito Scolastico Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente pro tempore

FATTO/DIRITTO

La ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha conseguito il 5.5.2022 in Romania, presso l'Università **Dimitrie Cantemir** in Tirgu - Mures, il titolo estero di abilitazione sul sostegno denominato ***Formarea profesorilor itineranti si de sprijin pentru incluziunea sociala si educationala a persoanelor cu cerinte educationale speciale*** (*Formazione di insegnanti itineranti e sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali*) (**Doc. 1**), idoneo all'abilitazione nella classe di concorso **ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO**.

Ha, quindi, presentato domanda di riconoscimento del titolo estero presso il Ministero dell'Istruzione in data **26.5.2022** (Domanda n. 17413) per **ADMM (Doc. 2)**.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





La docente è inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'**Ambito Territoriale di Milano** a seguito di domanda telematica di aggiornamento presentata per il 2022/2024 e relativi titoli di accesso, in virtù di cui è inserita con riserva nella I fascia GPS in ADMM, in attesa del riconoscimento del titolo estero (Doc. 3, 4).

Nonostante il titolo estero di abilitazione conseguito e dichiarato, la docente subisce, a causa della mancata conclusione del procedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (imputabile alla responsabilità del solo Ministero), l'illegittima preclusione all'immissione in ruolo.

In particolare, per effetto dell'**Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5. 2022**, che ha indetto l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2022/2024, è stata introdotta l'irragionevole previsione dell'**art. 7, comma 4, lett. e)**, secondo cui: “ .. e) .. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. **L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.** ..” (Doc. 5).

Orbene, va chiarito che il ricorso verte sul diritto all'assunzione a tempo indeterminato tramite la procedura straordinaria di immissione in ruolo indetta dal DL n. 73/21 (Decreto “Sostegni – bis”).

Con il **D.L. n. 73 del 25 maggio 2021**, avente ad oggetto “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi*”

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





territoriali”, “Decreto Sostegni-bis”, convertito con la Legge n. 106 del 23.07.2021, è stata prevista una procedura straordinaria di immissione in ruolo disciplinata in particolare all’art. 59, comma 4 (Doc. 6 A).

Il D.L. aveva previsto, per l’anno scolastico 2021/2022, l’accesso a chi era incluso nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti comuni o di **sostegno, anche con riserva di accertamento del titolo** (v. Doc. 6 A).

La procedura in questione riconosce il diritto all’assegnazione dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di immissioni in ruolo e all’assunzione a tempo indeterminato, con conferma in ruolo dopo lo svolgimento di un contratto a tempo determinato a valere quale percorso annuale di formazione iniziale e prova ai sensi dell’articolo 13, Decreto Legislativo n. 59 - 13 aprile 2017 (come integrato dal comma 7) ed il superamento di una prova disciplinare, con decorrenza retroattiva dell’immissione in ruolo all’inizio dell’anno scolastico o, se successiva, alla data di inizio del servizio a tempo determinato (v. Doc. 6, art. 59, commi 4/9).

Pertanto, viene correlata l’immissione in ruolo allo svolgimento di 1 anno di prova strumentale all’assunzione a tempo indeterminato (con decorrenza retroattiva della conferma in ruolo), rappresentando un’occasione di stabilizzazione lavorativa fondamentale.

La procedura, come descritta dalla norma, non pone limiti nei confronti di chi fosse o è inserito con riserva in I fascia GPS in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione, ammettendo pienamente anche i docenti con riserva di accertamento del titolo.

Orbene, tale procedura è stata **prorogata per l’anno scolastico in corso 2022/2023** ai sensi dell’**art. 5-ter del D.L. n. 228 del 30.12.2021**, convertito con **Legge n. 15 del 25.2.2022, per i (soli) posti di sostegno** (.. *Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124) (Doc. 6 B), quindi riservata agli aspiranti inclusi nelle GPS sostegno prima fascia come la docente Lo Brutto Maria.

Tuttavia, a causa dell'intervenuto art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 112/2022, la ricorrente non ha potuto divenire destinataria di nomina a tempo determinato valida per l'immissione in ruolo straordinaria, pur essendo inserita in I fascia Sostegno e nonostante le norme citate non escludano i docenti inseriti con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo di abilitazione – specializzazione sul sostegno.

La ricorrente ha solo potuto divenire destinataria di contratto annuale di supplenza non utile per l'immissione in ruolo straordinaria.

Difatti, l'Ufficio Scolastico territoriale di Milano, con **Nota Prot. n. 13996 del 29/8/2022**, disponeva la **“Pubblicazione disponibilità per la procedura di reclutamento finalizzata al conferimento di nomine a tempo determinato in attuazione dell'art. 5-ter D.L. n. 228/21 – A.S. 2022/23 – POSTI DI SOSTEGNO”** (Doc. 7 A), e tra le sedi disponibili risultano 6 posti per la classe ADMM presso la Scuola secondaria di I grado J.E R. Kennedy di Inzago (MI) - codice MIMM8CA014 (Doc. 7 B).

Il medesimo Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, con Nota prot. n. 14362 del 2/9/2022, disponeva le assegnazioni di sede per l'ammissione alla procedura straordinaria di assunzione su sostegno per l'a.s. 2022/23 (**Anno scolastico 2022/23 - Contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 288/2021 – I fascia GPS SOSTEGNO. Assegnazioni sede**) (Doc. 8 A e B).

Da attenta analisi si può notare che tra i destinatari di nomine per tale procedura su ADMM il docente con maggiore punteggio ha 208, mentre il docente con minor punteggio ha 18 ed è collocato in graduatoria nella posizione 767 (v. Doc. 8 B).

Orbene, per quanto riguarda la Lo Brutto si evidenzia che l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, con Nota prot. n. 14005 del 30/8/2022, disponeva la **“Ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di sostegno I fascia ambito territoriale di Milano – aa. ss. 2022/23 e 2023/24”** (Doc. 9 A), in cui

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



la ricorrente occupa la posizione in graduatoria 309, inserita con riserva (R), con un punteggio totale di 86 (**Doc. 9 B**), quindi non destinataria di incarico ai fini dell'immissione in ruolo straordinaria a causa dell'apposizione della R.

L' Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, con Nota prot. n. 14917 del 9/9/2022, disponeva la ***“Pubblicazione esiti individuazione docenti ogni ordine e grado destinatari di contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2022 – 2023”*** (**Doc. 10 A**), e con riferimento al relativo bollettino nomine per destinatari di contratti a tempo determinato non validi ai sensi dell'art. 5-ter, D.L. n. 228/2021, è stato conferito alla ricorrente incarico annuale dal 12/9/2022 al 31/8/2023 sul sostegno, attingendosi dalle GPS Incrociate Sostegno di II fascia, presso la medesima Scuola Sec. di I Grado J.E. Kennedy di Inzago (MI) (MIMM8CA014) (**Doc. 10 B**); **Doc. 11**). Pertanto, confrontando i bollettini nomine allegati si può riscontrare come l'unico candidato a scegliere l'Istituto Kennedy di Inzago ai fini della procedura straordinaria di immissione in ruolo è stato Alaimo Giovanni, con punteggio di 104,5 e collocato in posizione 176 (v. Doc. 8 B, 9 B).

Gli altri 5 posti disponibili per l'immissione in ruolo straordinaria su ADMM nel medesimo Istituto di Inzago sono rimasti vacanti, per cui certamente la docente Lo Brutto avrebbe fruito di un posto utile presso tale sede se ammessa alla procedura straordinaria di immissione in ruolo.

Infatti, la docente nelle graduatorie ripubblicate e' stata collocata in posizione 309 con punteggio di 86 (v. Doc. 9 B), per cui sarebbe stata sicuramente destinataria del secondo posto disponibile per ADMM, dopo quello assegnato al docente Alaimo, nella predetta sede di Inzago, residuando altresì ulteriori quattro posti.

E' dimostrata, quindi, la lesione del diritto all'immissione in ruolo straordinaria della docente Lo Brutto, subita nonostante avesse titoli idonei e vi fossero in ampia misura posti disponibili nella medesima sede in cui è poi divenuta destinataria di contratto annuale su sostegno (non valido per l'immissione in ruolo).

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto a concorrere all'assunzione a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili alla procedura straordinaria di immissione in ruolo a.s. 2022/23.

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "*tutte*" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali*", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "*atti amministrativi presupposti*", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché la ricorrente deduce di vantare il diritto suddetto in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge, senza contestare minimamente l'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.

In altri termini, non si controverte della procedura paraconcorsuale preliminare e dell'ammissione in senso stretto ad essa, né viene formulata alcuna censura all'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, ma si chiede solo accertarsi il diritto all'assunzione di ruolo su documentati posti residui/disponibili in applicazione delle menzionate norme di legge, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (v., in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

- **In via preliminare: sulla competenza territoriale.**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



L'ultima ed attuale sede di servizio della ricorrente è sita in Inzago (MI) (v. Doc. 11) e il posto a cui la stessa aspira ai fini dell'immissione in ruolo straordinaria è nello stesso Comune di Inzago (v. Doc. 7 B, 8 B, 9 B), che ricade nel circondario del Tribunale di Milano.

1. Sulla richiesta di disapplicazione incidentale dell'art. 7, c. 4, lett. e), dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 - 6/5/2022.

A ben vedere, l'unica contraddittoria, illogica e del tutto carente motivazione dell'esclusione dalle nomine ai sensi dell'art. 5-ter DL 228/21 è la mera applicazione dell'art. 7, c. 4, lett. e), O.M. n. 112/2022.

Sotto tale aspetto appare evidente la discriminazione e disparità di trattamento rispetto alle disposizioni dell'O.M. n. 60 – 10.7.2020, che ha disciplinato le GPS per il biennio 2020/2022, che non poneva alcuna preclusione nel caso in cui il titolo abilitante, conseguito all'estero entro la data *ivi* indicata, non fosse stato ancora riconosciuto, atteso che nel corrispondente art. 7 dell'OM 60/20 non vi era alcuna previsione limitativa all'attribuzione di incarichi per docenti inseriti in I fascia con riserva (**Doc. 12**).

Stabilendo e confermando il principio di trazione comunitaria di accesso parziale alle professioni, ne conseguiva che, garantito l'inserimento con riserva nelle GPS di I fascia, veniva riconosciuto il diritto ad accedere non solo alle supplenze annuali ma anche all'immissione in ruolo straordinaria ex art. 59, comma 4, DL 73/21, prorogata dall'art. 5-ter DL n. 228/21 per l'a.s. 2022/2023.

Quindi, tale periodo dell'OM 112/22 è illegittimo per eccesso di potere e, in particolare, per violazione del principio di ragionevolezza e di logicità-congruità dell'azione amministrativa, in quanto impedisce al beneficiario dell'inserimento con riserva (garantito dal precedente periodo dell'art. 7, c. 4, lett. e, dell'OM 60/20) di ottenere proprio quella tutela anticipatoria cui l'inserimento con riserva è preordinato (cioè, l'attribuzione degli incarichi di supplenza), così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all'inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





Dunque, in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., è opportuno procedersi alla disapplicazione incidentale dell'ultimo periodo dell'art. 7 (c. 4, lett. e) dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112/2022 e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto all'ottenimento dell'incarico a tempo determinato utile ai fini della procedura straordinaria di immissione in ruolo ex art. 5-ter DL 228/21.

Come anche statuito in numerosi casi dalla giustizia amministrativa (v. *ex multis* Tar Lazio Roma Ordinanza n. 4021/2022, richiamata a mente dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) **“la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo”**.

Peraltro, allo stato la domanda di riconoscimento del titolo estero non è stata rigettata (invero, il Ministero dell'Istruzione nulla ha finora eccepito al riguardo), con la conseguenza che l'inserimento con riserva della parte ricorrente deve necessariamente (almeno in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento) spiegare i propri pieni effetti, anche quelli pratici di consentire al beneficiario l'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'immissione in ruolo straordinaria, come già avvenuto pacificamente nel biennio 2020/2022.

Su fattispecie analoga si è già espresso favorevolmente il Tribunale di Milano Sez. Lavoro con la Sentenza n. 2602/2022 (**Doc. 13**), nonché il Tribunale di Crotone con Ordinanza del 10.11.2022 (**Doc. 14**).

2. Sulla richiesta di disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 art. 7, c. 4, lett. e) sotto ulteriore profilo. Violazione ed omessa applicazione del principio dell'accesso parziale di cui agli artt. 1 bis e 5 septies e 3 c. 2 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 in attuazione dell'art. 4 septies della Dir. europea n. 2005/36/ce e n. 55/2013 in materia di professioni regolamentate, nella parte in cui impedisce alla ricorrente abilitata il conferimento delle supplenze, l'esercizio della professione docente e la stabilizzazione.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





Si chiede, sotto ulteriore profilo, la disapplicazione dell'OM n. 112 del 2022 in quanto il Ministero dell'Istruzione, con tale illegittima disposizione, nega il diritto di accesso alla professione docente e al lavoro degli abilitati all'estero, in attesa del decreto di riconoscimento del titolo, in palese contrasto con le disposizioni della Direttiva Europea n. 36/2005, che sancisce come il diritto di accesso costituisca corollario alla libertà di circolazione delle professioni secondo l'art. 45 del Trattato fondativo dell'Unione Europea.

A ben vedere, tali principi sono stati confermati più volte dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea, dalla nota sentenza "*Morgenbesser*" del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell).

Tali pronunce stabiliscono che uno stato membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, "deve disporre una valutazione del titolo "*in bonam partem*", cioè finalizzata in via di principio alla "salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese", anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art. 45 del Trattato dell'Unione Europea.

Orbene, è di tutta evidenza che il Ministero dell'Istruzione con l'art. 7 c. 4 lett. e) OM 112/2022, che inibisce totalmente il diritto al conferimento dei contratti a tempo determinato a favore degli abilitati all'estero, non solo viola tutti i principi unionali fissati dalla Corte di Giustizia europea, ma pone in essere una grave discriminazione tra coloro che hanno conseguito l'abilitazione in Italia e all'estero, atteso che non si comprende per quali ragioni la mera riserva "di accertamento del titolo" ne debba limitare il diritto al lavoro e all'accesso nel sistema di istruzione italiano.

Orbene, nel nostro ordinamento il principio dell'accesso parziale è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 1 bis del D. lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE come richiamata dal D.D.G n. 73/2019, secondo cui "*Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente,*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”, e dal successivo art. 5 septies c. 1 del D. lgs. n. 206/2007.

La ricorrente si è vista, quindi, immotivatamente azzerare l'utilità del suo inserimento in I fascia Sostegno a causa della mera apposizione della lettera R (riserva), perdendo un'occasione eccezionale e fondamentale di stabilizzazione lavorativa pur essendovi 5 posti residui disponibili nel suddetto istituto di Inzago (rispetto a cui, infatti, è poi divenuta destinataria di contratto di supplenza annuale però non utile ai sensi dell'art. 5-ter DL 228/21).

Tutto ciò cagiona un pregiudizio rilevante per cui la ricorrente reclama il diritto all'immissione in ruolo straordinaria con effetti retroattivi all'inizio dell'a.s. 2022/2023.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione e relativi Ambiti d'interesse.

Con la pubblicazione degli atti del ricorso nei siti pubblici degli uffici interessati è ampiamente soddisfatto l'interesse dei potenziali docenti controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Difatti, le modalità con cui avviene la pubblicazione sui siti ministeriali garantisce in modo effettivo tale interesse, poiché si richiede di stilare un avviso contenente i riferimenti specifici (Ambiti, Classi di concorso, Atti contestati, Nominativi dei

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



ricorrenti) sulla cui base ogni docente terzo può valutare l'attinenza o meno del ricorso ai propri interessi.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Si ribadisce che la natura altamente complessa della fattispecie non rende materialmente possibile rinvenire e/o riportare le generalità degli insegnanti inseriti nelle graduatorie di interesse, né la collocazione che spetterebbe ai ricorrenti in caso di accoglimento della domanda, per cui la modalità di notifica più opportuna appare quella della pubblicazione degli atti sui siti dell'Amministrazione resistente, che è tenuta a fornire idonea collaborazione laddove non possa gravare solo sulla parte ricorrente l'onere di individuazione dei terzi.

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art. 414 e ss. c.p.c.*, riservandosi ogni altro diritto

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, all'*uopo* sostituita con il **deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.**, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, in particolare all'art. 7, comma 4, lett. e), ed ogni provvedimento attuativo, unitamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'Ambito Territoriale di Milano per la classe di concorso ADMM, nella parte in cui escludono la ricorrente dall'assegnazione di sede utile per la procedura straordinaria di immissione in ruolo *ex art. 5-ter DL n.*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



228/2021 (ed art. 59, comma 4, DL 73/21) a causa dell'inserimento con riserva (R) in I fascia Sostegno, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione con contratto valido ai fini della procedura straordinaria di immissione in ruolo ex. art. 5-ter D.L. n. 228/2021 (ed art. 59, c. 4, DL n. 73/21) per la classe di concorso ADMM – Sostegno Scuola Secondaria I Grado con effetti retroattivi dell'immissione in ruolo all'inizio dell'anno scolastico 2022/2023;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto all'assegnazione quale sede utile ai sensi dell'immissione in ruolo straordinaria ex. art. 5-ter DL 228/2021 (ed art. 59, comma 4, DL n. 73/2021) di posto sulla classe ADMM presso la Scuola secondaria di I grado J. E R. Kennedy di Inzago (MI) - Codice MIMM8CA014;

4) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di garantire la corretta attribuzione della sede e del posto sopra indicati con effetti retroattivi dell'immissione in ruolo all'inizio dell'a.s. 2022/23, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario giusta espressa nomina nella Procura in atti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa verte in materia di pubblico impiego ed ha valore indeterminato, tuttavia risulta esente dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, DPR n. 115/2002, in quanto nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio la ricorrente non ha conseguito un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, DPR 115/2002 (€ 35.240,04), con riferimento al suo intero nucleo familiare (*"familiari conviventi"*), *come da dichiarazione sottoscritta in originale che si allega.*

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma - Milano, 10 marzo 2023

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

